

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA**

### **TITOLO PRIMO**

#### **Art. 1**

##### ***Denominazione e Origine***

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, di seguito denominata "Fondazione", è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito "Protocollo d'intesa", dalla legge n° 461/98 e dal D.Lgs. n° 153/99 e successive modifiche, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.
2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Ferrara, costituita con rescritto della Segreteria degli Affari Interni dello Stato Pontificio 5 maggio 1838 per iniziativa di una Associazione di private persone, che fornirono un capitale di romani scudi 2000 (L. 10.640), mediante cento azioni di scudi 20 (L. 106,40 ognuno).
3. Da essa è stata scorporata l'attività creditizia con atto pubblico rep. n. 84297/23272 del Notaio Bignozzi, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Ferrara ed approvato con D.M. del Ministro del Tesoro N. 436171 in data 13 dicembre 1991.

#### **Art. 2**

##### ***Sede***

1. La Fondazione ha la sua sede legale in Ferrara, Via Cairoli, 13.

#### **Art. 3**

##### ***Scopi e settori di intervento***

1. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività preferibilmente nei seguenti ambiti:
  - l'assistenza, la tutela delle categorie più deboli e la sanità, anche attraverso attività mirate alla prevenzione e cura delle patologie più diffuse nel territorio;
  - la cultura e l'arte mediante l'acquisizione, la raccolta, la conservazione, il restauro, la promozione e la valorizzazione di monumenti, di musei, di opere d'arte e di beni e attività di valore storico, artistico, culturale, ambientale e scientifico;
  - l'istruzione e la ricerca scientifica, volte anche a favorire la formazione e l'occupazione.
2. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nella provincia di Ferrara, territorio di tradizionale radicamento, e in quelle limitrofe. Ricorrendo determinati presupposti la Fondazione può altresì operare in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento di Acri o di altri organismi associativi regionali.
3. Nei casi di interventi ad alto contenuto sociale, può operare anche nel territorio internazionale.
4. Nel perseguire i propri scopi la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
5. La Fondazione, in virtù delle risorse disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, sulla base della definizione di programmi pluriennali sceglie nell'ambito dei settori ammessi quelli da finanziare e ogni tre anni individua tra essi, in un numero massimo di cinque, i settori rilevanti, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza.
6. La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall'Organo di Indirizzo, e attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avvia o partecipa ad iniziative dirette a promuovere lo

sviluppo economico.

7. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

#### **Art. 4**

##### ***Attività della Fondazione***

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti di cui all'art. 3, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all'art. 1 lettera h) D.lgs. n° 153/99. In tali imprese la Fondazione detiene partecipazioni di controllo.

3. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

4. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, delle imprese sociali di cui al D.lgs. 24 marzo 2006 n. 155 e successive modificazioni e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti, movimenti ed associazioni politiche e sindacali.

5. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

6. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.

7. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

8. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

9. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

10. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché rientrante negli scopi della Fondazione.

11. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa

#### **Art. 5**

##### ***Regolamenti interni e Codice Etico***

1. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da appositi regolamenti redatti in conformità del Protocollo

d'Intesa. Il regolamento relativo al perseguimento degli scopi statutari reca i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione può altresì dotarsi di un Codice Etico.

## **Art. 6**

### ***Patrimonio***

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dai fondi e riserve, nonché dai cespiti e dalle attività presenti in bilancio. Esso si incrementa di norma per:
  - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
  - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del testatore o del donante;
  - c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di Indirizzo e finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio. La relativa delibera sarà inviata all'Autorità di Vigilanza, per le valutazioni di competenza.
3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria sono imputate a patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D.lgs. 153/99.
4. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri, assicurando il collegamento con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio:
  - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
  - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
  - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
6. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli artt. 2, commi 5 e 6, e artt. 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dall'Organo di indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 commi 4, 5, 6 e 7, del Protocollo d'intesa.
8. La gestione del patrimonio, se affidata ad intermediari esterni, dovrà essere realizzata facendo ricorso a soggetti abilitati ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta di uno o più gestori deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione, evitando altresì la possibile insorgenza di situazioni di conflitto di interesse.
9. La gestione, se effettuata all'interno della Fondazione, avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.
10. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto

che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

#### **Art. 7**

##### ***Esposizione debitoria***

1. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

#### **Art. 8**

##### ***Operazioni in derivati***

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

#### **Art. 9**

##### ***Destinazione del reddito***

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 153/99, ai settori rilevanti previsti dall'art. 3 del presente statuto;
- e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione impiega l'avanzo di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e per preservare il valore del proprio patrimonio.

3. L'Organo di Indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare per quanto possibile un flusso durevole di risorse per la realizzazione di finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

4. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai componenti dei propri organi od ai propri collaboratori, dipendenti e autonomi, con esclusione dei compensi di cui al successivo art. 17.

5. I componenti gli Organi della Fondazione e i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti stessi, nonché il Segretario Generale non possono essere destinatari di interventi erogativi della Fondazione, salvi gli interventi atti a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è attribuito il potere di designare componenti l'Organo di Indirizzo.

## TITOLO SECONDO

### Art. 10

#### *Organi*

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) l'Organo di Indirizzo;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) il Presidente;
  - e) il Collegio Sindacale.
2. I componenti gli Organi, in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono, grazie alle loro professionalità, competenze ed esperienze, a fornire un concreto apporto in termini di espressione delle realtà istituzionali, sociali, culturali ed economiche del territorio, così da formare la libera volontà della Fondazione nel rispetto delle attribuzioni assegnate a ciascuno in conformità alle disposizioni statutarie.
3. I componenti gli organi agiscono con indipendenza e riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione, e sono tenuti a salvaguardare l'autonomia e l'onorabilità della Fondazione.

### Art. 11

#### *Mandati e nomine*

1. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.
2. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
3. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate in apposito regolamento, che assicura altresì la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

## CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 12

#### *Requisiti di onorabilità*

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini della Unione Europea di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.
2. Non possono essere componenti gli organi della Fondazione, né ricoprire funzioni di direzione della stessa, coloro:
  - a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 codice civile;
  - b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
- d) ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lettera c) del presente comma salvo il caso di estinzione del reato.
3. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
4. Ciascun organo disciplina le proprie procedure per la verifica dell'onorabilità e provvede ai conseguenti adempimenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

### **Art. 13**

#### ***Cause di incompatibilità***

1. Non possono essere componenti gli organi della Fondazione, né ricoprire funzioni di direzione della stessa, coloro che:
- a) in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
  - b) abbiano liti pendenti con la Fondazione; ad essa abbiano cagionato danni o perdite; abbiano comunque nociuto al suo prestigio; abbiano tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione, dei suoi Organi, dei rispettivi componenti, in relazione a tale qualifica, e del suo operato; abbiano comunque tenuto comportamenti dannosi per essa ovvero volti ad impedire od ostacolare il regolare funzionamento degli Organi della Fondazione e delle sue attività.
2. Non possono ricoprire la carica di componente l'Organo di Indirizzo, di componente il Consiglio di Amministrazione e di componente il Collegio sindacale e se nominati, decadono:
- a) coloro che ricoprono cariche in altre fondazioni di origine bancaria;
  - b) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
  - c) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, ivi compresi quelli che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;
  - d) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
  - e) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale ivi compresi coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;
  - f) i dipendenti con vincolo di subordinazione gerarchica, gli amministratori e coloro che ricoprono cariche negli organi di controllo degli enti ai quali spettano poteri di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, nonché ogni altro soggetto legato ai predetti enti da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, fatti salvi incarichi professionali specifici;
  - g) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o svolgono funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del

suo gruppo;

h) il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado incluso dei componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo nonché dei dipendenti della Fondazione.

Le incompatibilità di cui al presente comma 2 si estendono al Segretario Generale.

3. Inoltre, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

4. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria non può designare o votare candidati, ovvero presentare e votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

5. Fatto salvo quanto specificamente previsto per la carica di Presidente, sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. La medesima incompatibilità, si estende al Segretario Generale.

6. La elezione di un Socio dell'Assemblea, anche se "a vita", in un altro organo della Fondazione non determina la decadenza dalla carica di Socio, ma comporta la sola sospensione del medesimo dall'Assemblea, per il periodo di durata del diverso incarico. Detto periodo inoltre non sarà computato ai fini del calcolo della durata del mandato di socio. E ciò analogamente anche per il Segretario Generale che sia eventualmente socio della Fondazione.

#### **Art. 14**

##### ***Conflitto di interessi***

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, dovrà darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

3. In caso di consapevole mancato adempimento all'obbligo di comunicazione previsto al comma primo, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi natura e specie che abbia provocato alla Fondazione. Inoltre l'organo di appartenenza, o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, valuta la compatibilità con la permanenza in carica, adottando i conseguenti provvedimenti di sospensione o decadenza.

#### **Art. 15**

##### ***Cause di sospensione delle funzioni***

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 12, comma 2, lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti, con sentenza non definitiva, di una delle pene di cui al precedente art. 12, comma 2, lett. d) con riferimento agli organi ivi indicati;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo

determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza ha facoltà di concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Segretario Generale.

#### **Art. 16**

##### ***Cause di decadenza***

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 13.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza. Il componente è altresì tenuto a risarcire i danni di qualsiasi natura e specie che abbia provocato alla Fondazione.

4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

5. I componenti gli Organi, il Segretario Generale e il personale della Fondazione sono tenuti al rispetto del codice etico. Eventuali violazioni dello stesso integrano le ipotesi di decadenza dalla carica in funzione della loro gravità, secondo le determinazioni assunte dall'organo di appartenenza o dal Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale e il personale.

#### **Art. 17**

##### ***Indennità***

1. I compensi e medaglie di presenza per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, nonché le medaglie di presenza per i componenti dell'Organo di Indirizzo sono determinati dall'Organo di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa. L'Organo di Indirizzo potrà altresì stabilire la totale gratuità delle cariche.

2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta altresì il rimborso delle spese di trasferta, sostenute per l'espletamento delle funzioni afferenti gli organi di appartenenza.

3. Non è consentito il cumulo di medaglie di presenza nella medesima giornata.

### **CAPO SECONDO – ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 18**

##### ***Composizione***

1. L'Assemblea è composta da un massimo di duecento Soci.

2. I componenti l'Assemblea dei Soci agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno eletti o designati ed esercitano liberamente le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. La qualità di componente l'Assemblea dei Soci non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

4. Il Presidente della Fondazione entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno accerta, ai fini dell'integrazione della compagine, il numero dei componenti l'Assemblea dei Soci da eleggere ed



invita i Soci ad indicare le candidature da proporre nel numero necessario.

5. Le proposte di candidature corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti, dovranno essere depositate entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno.

#### **Art. 19**

##### ***Procedura di nomina dei Soci***

1. La qualità di Socio si acquista con l'elezione da parte dei Soci dell'Assemblea stessa in carica che non siano sospesi ai sensi dell'art. 13 comma 5, previa richiesta scritta del candidato, controfirmata da almeno quattordici Soci in carica, depositata presso la sede della Fondazione nei termini e con le modalità previste all'art. 18 ultimo comma.

2. Il Presidente della Fondazione, sulla base delle candidature ricevute, entro 30 giorni dalle scadenze di cui all'art. 18 ultimo comma, convoca l'Assemblea dei Soci, con all'ordine del giorno l'elezione dei componenti necessari. L'Assemblea dei Soci procede alla verifica dei requisiti richiesti.

3. L'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, purché rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. Le votazioni si effettuano per scrutinio segreto.

4. Ai fini del presente articolo, ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro avente diritto mediante delega scritta. Ciascuno non può avere che un voto e la delega di un solo avente diritto al voto.

#### **Art. 20**

##### ***Durata in carica***

1. I componenti l'Assemblea dei Soci durano in carica dieci anni dalla data di accettazione della carica e possono essere confermati per un solo mandato.

#### **Art. 21**

##### ***Poteri dell'Assemblea dei Soci***

1. L'Assemblea dei Soci è depositaria delle origini e della storia della Fondazione.

2. L'Assemblea dei Soci in particolare:

a) elegge i Soci della Fondazione e ne determina la decadenza, nei casi previsti con il regolamento di cui alla lettera c);

b) elegge, anche tra i non soci, la metà dei componenti dell'organo di indirizzo;

c) approva il proprio regolamento interno per disciplinare i requisiti di onorabilità dei soci, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari, di svolgimento degli stessi e delle votazioni, nonché quant'altro di propria competenza;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche del presente statuto per ciò che riguarda l'Assemblea stessa ed i Soci, entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

e) approva il codice etico della Fondazione e ne è garante;

f) nomina, tra i soci, il Presidente del Comitato Etico ed il componente del medesimo di propria spettanza;

g) esamina ed esprime motivato parere non vincolante sulle istanze, ad essa rivolte, di tutela dei soggetti destinatari degli interventi;

h) esprime il proprio preventivo parere non vincolante:

- sulle altre modifiche statutarie;

- sulle operazioni di trasformazione, fusione, scioglimento o liquidazione della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

- sul bilancio d'esercizio, sul documento programmatico previsionale annuo, nonché su eventuali programmi pluriennali di attività;

- su ogni altra questione che l'Organo di Indirizzo ritenga opportuno sottoporle.

3. L'Assemblea dei Soci formula inoltre pareri e proposte all'Organo di Indirizzo in materia di

attività e competenze della Fondazione

4. I pareri di cui alle lettere g) e h) debbono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta, trascorso tale termine si prescinde dal parere.
5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Ambedue partecipano ai lavori assembleari senza diritto di voto.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, e contribuiscono al dibattito.
7. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, nei casi previsti dallo Statuto o dal regolamento interno di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. Essa potrà essere convocata inoltre su motivata richiesta di almeno trenta soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci può essere altresì richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

### **CAPO TERZO – ORGANO DI INDIRIZZO**

#### **Art. 22**

##### ***Organo di Indirizzo***

1. L'organo di Indirizzo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 50 membri designati:
  - a) dall'Assemblea dei Soci, nel numero di 25, con riferimento a personalità che, per professionalità, competenze, esperienze e radicamento nel territorio, possano contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
  - b) dai seguenti soggetti nel numero di 25:
    - due dalla Provincia di Ferrara, di cui uno con particolari competenze nel settore della formazione professionale;
    - due dal Comune di Ferrara, di cui uno con particolari competenze nel settore sanitario;
    - uno congiuntamente tra loro dai Comuni di Argenta, Bondeno, Cento e Portomaggiore;
    - uno congiuntamente tra loro dai Comuni di Codigoro, Comacchio, Copparo e Goro;
    - uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ferrara;
    - uno dal consorzio di bonifica "Pianura di Ferrara";
    - uno dalla Curia Arcivescovile di Ferrara e Comacchio, con particolari competenze nel settore del volontariato;
    - uno dall'Università degli Studi di Ferrara;
    - uno dal Presidente di "Legacoop Estense";
    - uno dal Presidente di "Confcooperative Ferrara";
    - uno congiuntamente tra loro dai Segretari Generali Provinciali di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di Ferrara;
    - uno dal Presidente di "Unindustria Ferrara";
    - uno dal Presidente di "CNA Ferrara";
    - uno dal Presidente di "Confartigianato Ferrara";
    - uno dal Presidente di "Ascom Confcommercio Ferrara";
    - uno dal Presidente di "Confesercenti Ferrara";
    - uno dal Presidente di "Coldiretti Ferrara";
    - uno dal Presidente di "Confagricoltura Ferrara";
    - uno congiuntamente tra loro dai Presidenti provinciali di Ferrara della Confederazione Italiana Agricoltori e di Unindustria Ferrara;
    - due congiuntamente tra loro dagli Ordini degli Architetti, degli Avvocati, dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Geometri, degli Ingegneri, dei Medici e dal collegio dei Notai di Ferrara;
    - due congiuntamente tra loro dalla Accademia delle Scienze di Ferrara, Deputazione provinciale Ferrarese di Storia Patria, Ferrariae Decus, Italia Nostra Sezione di Ferrara.
2. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano i soggetti che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

### **Art. 23**

#### ***Nomina dell'Organo di Indirizzo***

1. Ai fini della nomina dei componenti dell'Organo di indirizzo, da effettuarsi nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 comma 3, e ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti i componenti dell'Organo di Indirizzo siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.

Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione

2. Sei mesi prima della scadenza del mandato di ciascun componente dell'Organo di Indirizzo, il Presidente della Fondazione invita con raccomandata A.R. i soggetti competenti ex art. 22 comma 1 lett. b) a provvedere alle designazioni, entro i 60 giorni successivi. Ciascuna designazione dovrà pervenire corredata dai documenti comprovanti la sussistenza in capo al designato dei requisiti richiesti dallo statuto, nonché la inesistenza di cause di incompatibilità. In caso di cessazione del mandato per causa diversa da quella di scadenza naturale, il Presidente invita tempestivamente i soggetti competenti di cui al precedente art. 22, comma 1, lett. b), a procedere alla designazione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente stesso, ovvero provvede ad attivare, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, l'Assemblea dei soci ove la designazione debba essere fatta ai sensi del richiamato art. 22, comma 1, lett. a).

3. Qualora nel suddetto termine una o più designazioni non vengano effettuate, o non sia prodotta la documentazione a corredo, il Presidente della Fondazione invita nuovamente i soggetti inadempienti a provvedere alle designazioni di competenza entro i successivi 45 giorni. In caso di ulteriore incompletezza dell'organo, la medesima procedura si ripete per una seconda ed ultima volta.

4. Nel caso perduri l'incompletezza dell'Organo di Indirizzo, il Presidente provvede ad invitare il Presidente del Tribunale di Ferrara a designare i membri mancanti rientranti tra i componenti di cui alla lettera b) dell'art. 22, tenendo conto di criteri risultanti dalle caratteristiche dei soggetti che avrebbero dovuto effettuare la designazione.

5. Il Presidente, almeno due volte l'anno, accerta il numero di componenti dell'Organo di Indirizzo da eleggere da parte dell'Assemblea dei Soci e convoca detto organo per le procedure di nomina.

6. In ogni caso, l'Organo d'indirizzo è validamente costituito ed opera quando risultino in carica almeno la metà più uno dei propri componenti.

7. Nella sua prima riunione utile l'Organo di Indirizzo verifica l'esistenza dei requisiti richiesti per i suoi nuovi componenti.

### **Art. 24**

#### ***Requisiti di professionalità***

1. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze ed esperienze operative nell'ambito degli scopi e dei settori di intervento della Fondazione, di cui all'art. 3.

### **Art. 25**

#### ***Durata in carica***

1. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per un solo altro mandato consecutivo, secondo la previsione di cui all'art. 11.

2. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nelle loro funzioni fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

**Art. 26**

***Competenze dell'Organo di Indirizzo***

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, previa richiesta dei previsti pareri dell'Assemblea dei Soci, le decisioni concernenti:
  - a) le modificazioni dello statuto;
  - b) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, scelti anche tra i membri dell'Assemblea dei Soci;
  - c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione, nonché le modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
  - d) la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale, la determinazione, nonché le modalità di erogazione dei relativi compensi, se ed in quanto previsti, e rimborsi spese;
  - e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
  - f) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
  - g) la nomina, tra i propri componenti, di due membri del Comitato Etico;
  - h) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
  - i) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo;
  - j) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - k) su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale esercizio diretto di attività d'impresa e l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo nelle suddette imprese;
  - l) la verifica dei risultati delle eventuali imprese strumentali di cui al punto j);
  - m) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.

**Art. 27**

***Funzionamento dell'Organo di Indirizzo***

1. L'Organo di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno 14 componenti. La convocazione dell'Organo di Indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale. L'Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altro strumento che dia certezza di ricezione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, l'Organo di Indirizzo è convocato dal Vice Presidente della Fondazione con le medesime modalità.
2. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, tre giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica o altro strumento che dia certezza di ricezione.
3. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione dell'Organo di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano alle riunioni dell'Organo di Indirizzo, senza diritto di voto, e contribuiscono al dibattito.
5. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente della Fondazione stessa. Questi non hanno diritto di voto.
6. La riunione dell'Organo di Indirizzo è validamente costituita con la presenza della maggioranza

dei componenti in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.

7. I verbali delle adunanze dell'Organo di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

8. L'Organo di Indirizzo approva il proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di partecipazione alle riunioni, di svolgimento delle stesse e delle votazioni, il tutto per quanto di propria competenza.

#### **Art. 28**

##### ***Validità delle deliberazioni***

1. Le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza assoluta arrotondata all'unità superiore dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

2. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica, le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto e l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.

3. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta.

4. Per la elezione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale nonché dei due componenti il Comitato Etico, in caso di parità dei voti tra i candidati che abbiano conseguito la maggioranza assoluta prevista dallo statuto, si procede al ballottaggio tra gli stessi, rinviando eventualmente la votazione alla data che sarà stata previamente indicata nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 27 primo comma, o in quella da fissare seduta stante da parte di chi presiede la riunione, comunque non oltre gli otto giorni. In tale votazione risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Spetta a chi presiede la riunione la nomina di due scrutinatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni.

#### **CAPO QUARTO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 29**

##### ***Composizione, nomina e durata***

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente della Fondazione, membri di diritto, e da sette componenti eletti dall'Organo di Indirizzo.

2. La durata del mandato degli amministratori è pari a quattro anni decorrenti dalla data di nomina.

3. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo altro mandato, secondo la previsione di cui all'art. 11. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di provvedere alle nomine necessarie.

4. Alla scadenza del mandato, il Presidente rimane nelle sue funzioni fintanto che non entri in carica il successore.

#### **Art. 30**

##### ***Requisiti di professionalità***

1. Gli amministratori devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

2. Almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere residente da almeno tre anni nel territorio individuato nell'art. 3 dello statuto.

3. Gli amministratori devono essere in possesso di comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati per almeno un triennio in campo libero professionale, imprenditoriale od accademico, in materie inerenti gli scopi e settori di intervento di cui all'art. 3 ovvero in ruoli di amministrazione o direzione di società di capitali ovvero di enti pubblici o privati aventi dimensioni adeguate.

4. Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rieletti.

### **Art. 31**

#### ***Adunanze e deliberazioni***

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno due terzi dei consiglieri o il Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente secondo modalità stabilite dal Consiglio medesimo.
3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.
5. Le deliberazioni sono prese, di norma, a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.

### **Art. 32**

#### ***Poteri del Consiglio di Amministrazione***

1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
  - a) la nomina del Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso;
  - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
  - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
  - d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
  - e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
  - f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
  - g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
  - h) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
  - i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni e media conciliazione;
  - j) la nomina di Commissioni consultive e di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e l'eventuale compenso; qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, l'incarico agli stessi ed il relativo eventuale compenso saranno stabiliti con apposita delibera, sentito il Collegio Sindacale;
  - k) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
  - l) la determinazione degli indirizzi in merito alle società partecipate ed alla eventuale dismissione di partecipazioni di controllo nelle suddette società;
  - m) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
    - alle modifiche statutarie;
    - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
    - ai programmi di intervento della Fondazione;

- alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
- all'esercizio diretto di attività d'impresa e/o all'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo nelle suddette imprese.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

## CAPO QUINTO – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

### Art. 33

#### *Poteri del Presidente della Fondazione*

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura. Promuove le attività della Fondazione, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci, assicurando il corretto ed efficace funzionamento degli organi statutari.

2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto;
- b) convoca e presiede l'Organo di Indirizzo, senza diritto di voto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- e) ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo le funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono esercitate dal Consigliere Anziano.

4. Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti.

## CAPO SESTO – COLLEGIO SINDACALE

### Art. 34

#### *Requisiti, nomina e attribuzioni*

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due membri effettivi, eletti dall'Organo di Indirizzo con le stesse modalità previste per la elezione degli Amministratori, con le attribuzioni previste dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile in quanto applicabili, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ed esercita il controllo contabile secondo i principi della revisione legale dei conti.

2. Il Presidente e i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e almeno due devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio di operatività prevalente di cui al precedente art. 3, comma 2.

3. I sindaci durano in carica quattro anni dalla data di elezione e possono essere confermati consecutivamente per un solo altro mandato, secondo la previsione di cui all'art. 11). Essi rimangono nelle loro funzioni fino a che non entrino in carica i loro successori.

4. I Sindaci devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

6. Il Sindaco che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale, dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.

7. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

8. Il Collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

9. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel Collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.

10. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

11. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli Sindaci, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

## **CAPO SETTIMO – SEGRETARIO GENERALE**

### **Art. 35**

#### ***Requisiti ed attribuzioni***

1. Il Segretario Generale provvede al coordinamento operativo della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Etico, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

2. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti al Segretario Generale, attribuendo la relativa rappresentanza.

4. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito di attività professionali o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

5. Al Segretario Generale si applicano le disposizioni di cui al titolo secondo, capo primo, dello statuto. Il Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria. Può invece assumere incarichi in altri Enti e Fondazioni, previa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

## **CAPO OTTAVO – COMITATO ETICO**

### **Art. 36**

#### **Comitato Etico**

1. In caso di adozione del Codice Etico viene costituito il Comitato Etico formato da quattro componenti designati rispettivamente al proprio interno: due dall'Assemblea dei Soci che ne designa tra questi il Presidente, e due dall'Organo di Indirizzo.

2. Le cariche sono gratuite, ciascun componente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo altro mandato consecutivo

3. Le funzioni del Comitato sono definite nel Codice Etico.

## **TITOLO TERZO**

### **Art. 37**

#### ***Libri e scritture contabili***

1. La Fondazione tiene il libro dei componenti gli Organi Statutari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio Sindacale, sono tenuti a cura del Segretario Generale

2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto



applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

### **Art. 38**

#### ***Bilancio annuale e documento programmatico previsionale***

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e previamente sottoposto al parere dell'Assemblea dei Soci. A fini informativi nel documento programmatico previsionale sono indicati gli impieghi, di cui al precedente art. 6, comma 5, che assicureranno il collegamento con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

3. Entro quindici giorni dall'approvazione il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

4. Nella redazione del bilancio e della relativa relazione, la Fondazione deve attenersi a quanto disposto dall'art. 9 comma 5 del D.lgs. 153/99 ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione per l'esercizio precedente e li sottopone al Collegio Sindacale, che predispone la propria relazione entro i quindici giorni successivi.

6. I suddetti documenti sono depositati presso la sede della Fondazione e trasmessi ai Soci, con la lettera di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

7. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Organo di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio Sindacale ed acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci, approva il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.

8. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

9. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

10. Dell'approvazione del bilancio e della relazione sulla gestione viene data notizia a mezzo stampa, mentre copia dei documenti stessi è resa disponibile alla pubblica consultazione presso gli uffici della Fondazione.

### **TITOLO QUARTO**

#### **Art. 39**

#### ***Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo***

1. La Fondazione può essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge o con deliberazione dell'Organo di Indirizzo adottata con la maggioranza qualificata prevista dal presente Statuto e con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

### **NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data dell'atto di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Lo stesso verrà sottoposto a pubblicità mediante deposito in Prefettura nel registro delle persone giuridiche e mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione. Una copia del testo sarà conservata presso la sede della Fondazione.

2. In deroga alle nuove disposizioni in tema di durata del mandato, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale già in carica alla data di approvazione del Protocollo d'Intesa il 22/04/2015, rimangono in carica fino al termine del loro mandato nella durata originariamente prevista.

3. In deroga alle nuove disposizioni in tema di incompatibilità, e fatte salve le norme di legge vigenti, fino al termine del loro mandato, i componenti degli organi che alla data del 22/04/2015 ricoprono cariche riconducibili alle nuove previsioni dell'art. 13 comma 2 e 3, possono mantenere le relative cariche fino alla loro scadenza naturale, non possono essere rinnovati in tali cariche né assumere ulteriori cariche riconducibili alle medesime previsioni.
4. Fatte salve cause di sospensione o decadenza previste dal presente Statuto, gli attuali componenti vitalizi dell'Assemblea dei Soci rimangono in carica vita natural durante, mentre gli altri Soci attuali permangono in carica fino al completamento del periodo originariamente previsto per il loro mandato. Per l'elezione dei membri dell'Organo di Indirizzo di competenza dell'Assemblea dei Soci, i Soci designati parteciperanno ai lavori senza diritto di voto.
5. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 6, comma 7, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.
6. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 7, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 3 del Protocollo.